

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Provincia di Torino

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

Utilizzo fondo per l'anno 2014

Il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE 2015 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di San Giorgio C.se composta dai Sigg.ri:

- Dr. BERTA Antonio - PRESIDENTE
- ~~Dr. ZANUSSO Andrea - SINDACO in qualità di uditore~~
- ~~RSU - Resp. sou. delegata ALIDA COLA~~

le Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentate dai Sigg.ri:

- Sig. ^{D. ROSSI} Paolo ~~OSSELLA~~ - CISL - FP
- Sig. Luca CORTESE - UIL FPL
- Sig. Vittorio MECCA - ~~CGIL~~ FP

si sono incontrate presso la sede del Comune di San Giorgio Canavese e hanno definito il seguente accordo integrativo nell'ambito delle materie delegate a tale livello dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali

Le parti

dato atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

dato atto inoltre che, ai fini di stabilire corrette relazioni sindacali, si impegnano ad applicare gli istituti previsti dal titolo II del CCNL dell'1/4/1999 e dall'art. 16 del CCNL del 31/3/1999;

Rilevata la necessità di definire la destinazione delle somme relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le modalità previste dall'art.17 CCNL del 1/4/99

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:


ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto decentrato integrativo, si applica al personale dipendente dell'amministrazione, di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014.

ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, hanno effetto per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. Il presente contratto sostituisce ed abroga, per le parti non compatibili, i precedenti contratti collettivi aziendali stipulati nell'ambito dell'Ente.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.



Il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE 2015 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di San Giorgio C.se composta dai Sigg.ri:

- Dr. BERTA Antonio - PRESIDENTE
- ~~Dr. ZANUSSO Andrea~~ SINDACO in qualità di uditore
- ~~RSU - RISP SAN GIORGIO CANAVESE ACIDA COLT~~

le Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentate dai Sigg.ri:

- Sig. ^{Diceo Timp4} Paolo ~~OSIELLA~~ - CISL - FP
- Sig. Luca CORTESE - UIL FPL
- Sig. Vittorio MECCA - ~~ECIL~~ FP

si sono incontrate presso la sede del Comune di San Giorgio Canavese e hanno definito il seguente accordo integrativo nell'ambito delle materie delegate a tale livello dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali

Le parti

dato atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

dato atto inoltre che, ai fini di stabilire corrette relazioni sindacali, si impegnano ad applicare gli istituti previsti dal titolo II del CCNL dell'1/4/1999 e dall'art. 16 del CCNL del 31/3/1999;

Rilevata la necessità di definire la destinazione delle somme relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le modalità previste dall'art.17 CCNL del 1/4/99

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto decentrato integrativo, si applica al personale dipendente dell'amministrazione, di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014.

ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, hanno effetto per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. Il presente contratto sostituisce ed abroga, per le parti non compatibili, i precedenti contratti collettivi aziendali stipulati nell'ambito dell'Ente.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.

CGIC FP

ART. 3 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della performance ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione. Per l'annualità 2014 la suddetta determinazione è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i..
2. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di nuovi processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte con la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziare esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. In caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e risultati predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio e, pertanto, costituiranno economie di bilancio per l'Ente.
3. Conformemente alla normativa vigente, l'Amministrazione ha individuato la seguente destinazione delle risorse, costituite in unico fondo, di cui alla tabella:
 - a) indennità di comparto, con i criteri e secondo le modalità di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004;
 - b) compensi per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità, secondo la disciplina dell'art. 7 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004;
 - c) corresponsione degli incrementi retributivi derivanti dalla progressione economica all'interno della categoria, già attribuiti alla data del 01/01/2011;
 - d) indennità di turno, rischio nelle misure previste dal vigente CCNL;
 - e) erogazione di compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi in base ai principi e ai criteri dell'art. 37 del CCNL 22/01/2004 con le modalità previste al successivo art. 10

ART. 4 - PROGRESSIONI ECONOMICHE

1. Le parti prendono atto che l'istituto della progressione economica orizzontale - in considerazione dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e s.m.i. - non viene applicato per il 2014 e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL di comparto. Al termine del periodo di vigenza delle predette limitazioni, propedeuticamente all'attivazione delle procedure selettive saranno definiti i nuovi criteri per l'applicazione dell'istituto.

ART. 5 - INDENNITA' DI RISCHIO

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che offre prestazione lavorative comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.
2. L'indennità è quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 CCNL 22.01.2004) e compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio; in caso di assenza a qualsiasi



titolo (ferie, permessi, malattia, ecc...) verrà effettuata la decurtazione di € 1,15 (dipendenti con rapporto di lavoro su sei giorni alla settimana) per ogni giorno di assenza.

3. L'indennità viene corrisposta annualmente.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità è individuata la seguente posizione di lavoro:
- Operatore, esecutore assegnato al servizio manutentivo.

ART. 6 - INDENNITA' PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17 COMMA 2 CCNL 01/04/1999 lett. F)

1. In applicazione dell'art. 17, comma 2. Lett. F) del CCNL 01.04.1999, come da ultimo modificato dall'art. 7 del CCNL 09/05/2006, sono attribuiti al personale appartenente alle categorie C, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999 e s.m.i., specifici compensi collegati all'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità.
2. L'attribuzione di responsabilità specifica deve risultare da formale provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 7 - INDENNITA' DI TURNO


1. Per la disciplina dell'indennità di turno le parti rinviando a quanto previsto dal CCNL.

ART. 8 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Il fondo per l'anno 2014 è stato determinato, applicando i criteri dettati dagli artt.31 CCNL del 22 Gennaio 2004, con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2011.

In ragione di ciò, le risorse integrative per l'anno 2014 sono state così determinate:

Risorse Integrative ANNO 2014			
Risorse Stabili		Risorse Variabili	
Risorse ex art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004	Euro 12.580,66	Art.17 c.5 CCNL 01/04/1999 Residuo risorse anni precedenti	Euro 0,00
Risorse ex art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001	Euro 1.599,09	Art.15 lett.e) CCNL 01/04/1999 Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c. 57 e seguenti della L. 662/1996 (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale collettiva)	Euro 0,00



Risorse ex art. 32 comma 1 CCNL 22/01/2004	Euro 1.015,33	Art.15 lett.k) CCNL 01/04/1999 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 CCNL 1/4/99	Euro 0,00
Risorse ex art. 32 comma 2 CCNL 22/01/2004	Euro 818,81	Art.15 lett.m) CCNL 01/04/1999 Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 ccnl 1/4/99	Euro 0,00
Risorse ex art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006	Euro 929,00	Art.15 c.2 CCNL 01/04/1999 Integrazione pari al 1,2% del monte salari stabilito per l'anno 1997	Euro 0,00
Risorse ex art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008	Euro 1.038,29	Art.6 CCNL 09/05/2006 Risorse derivanti da oneri per concessioni in sanatoria ex art.3 2 c.40 L.n.326/2003	Euro 0,00
TOTALE	Euro 17.981,18	TOTALE	Euro 0,00

ART. 9 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA': RISORSE STABILI

In conformità al disposto dell'art.17 CCNL del 1/4/99 e della Dichiarazione Congiunta n.19 al CCNL del 22/1/2004, le risorse stabili come sopra determinate sono gravate delle seguenti voci di destinazione:

- A) Euro 7.514,38 quale Fondo per progressioni economiche ai sensi dell'art. 17 lett.b) CCNL del 01.04.1999
- B) Euro 4.393,57 per la corresponsione dell'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 CCNL del 22.01.2004
- C) Euro 2.375,70 inquadramento ex LED

RISORSE STABILI	Euro 17.981,18
UTILIZZO	
Fondo per progressione economiche ai sensi dell'art.17 lett.b) CCNL del 1/4/99	Euro 7.514,38
Indennità di comparto (art.33 CCNL del 22/1/2004)	Euro 4.393,57
Inquadramento ex LED	Euro 2.375,70
TOTALE DESTINAZIONI	Euro 14.283,65






Le risorse disponibili in parte stabile, a seguito delle predette deduzioni sono, pertanto, pari a:

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	Euro 3.697,53
----------------------------	---------------

ART. 10 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA': RISORSE VARIABILI

Non sono previste risorse variabili per il rispetto della spesa di personale.

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	Euro 3.697,53
UTILIZZO	
Art. 37 CCNL 14/9/2000 Indennità di rischio (a consuntivo)	Euro 320,90
Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999 Indennità specifiche responsabilità	Euro 350,00
Risorse da destinarsi ad incentivi collettivi ex art.17 lett.a) CCNL 1/4/99	Euro 3.026,63
TOTALE DESTINAZIONI	Euro 3.697,53

a) Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f) CCNL 01.04.1999):

- € 350,00 servizi tecnici;

b) Indennità di rischio (art. 37 CCNL 14.09.2000)

- € 320,90 operaio area tecnica - manutentiva

c) Risorse da destinarsi ad incentivi collettivi ex art.17 lett.a) CCNL 1/4/99

Le risorse sono assegnate come segue:

- n. 2 impiegati servizi amministrativi € 1.000,00 (max € 500,00 cad)
- n. 1 impiegata servizi amministrativi € 250,00
- n. 2 vigili urbani € 1.300,00 (max € 650,00 cad)
- n. 1 impiegata servizio tecnico € 300,00
- n. 1 operaio € 175,00

Le risorse destinate a tale incentivo saranno, comunque, determinate a consuntivo, a conclusione della valutazione effettuata dai Responsabili di Posizione organizzativa su apposite schede di valutazione.

Gli incentivi sono erogati al personale in misura proporzionale al punteggio ottenuto nelle relative schede di valutazione.

Le somme non erogate sono assegnate al dipendente che ha raggiunto il punteggio più elevato. *

Letto, confermato sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica:

per la delegazione di parte sindacale:

RSU

CISL FP

UIL FPL

CGIL FP

* DA MODIFICARE SECONDO L'ARTICOLATO IN CONTRIBUZIONI REGIONI PER 6 OUI
LE RISORSE NON EROGATE SARANNO RIPARTITE TRA COLORO CHE SI
RISULTANO PIU' ALTI TRA 90 E 100 PUNTI, FERRARIL 1950